DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 marzo 2011.

Importo minimo assegni di ricerca - articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 102).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di «Assegni di ricerca»;

Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;

Viste le disposizioni in materia previdenziale, di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni;

Viste le disposizioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247;

Viste le disposizioni, in materia di congedo per malattia, di cui all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università e le istituzioni di ricerca ivi contemplate possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro;

Atteso che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;

Ritenuto che i soggetti titolari di assegni in questione partecipano, ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica;

Preso atto che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito art. 22 si farà fronte con le ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci delle università e delle istituzioni di ricerca ivi contemplate;

Decreta:

1. L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 marzo 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 11

11A07997

DECRETO 24 maggio 2011.

Modifica del decreto 16 ottobre 2002 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 287/Ric.).

IL DIRETTORE GENERLE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;